

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 06/09/1993

Oggetto L.R. 1 settembre 1993, n. 25.
Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia. (artt. 43 e 45)

Obiettivo La L.R. 25/1993 con gli artt. 43 e 45 disciplina la concessione di contributi alle imprese commerciali nell'ambito degli interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.

Beneficiari Beneficiarie dei contributi regionali sono le imprese commerciali (con un numero di dipendenti non superiore a 50) aventi sede ed operanti in Sicilia, esercenti il commercio al dettaglio, il commercio all'ingrosso, i servizi turistici e PMI fornitrici di servizi reali alle aziende.
Per l'art. 45 risultano beneficiarie anche le aziende di credito operanti in Sicilia.

Azioni La Regione finanzia le seguenti azioni:
art. 43: ripianamento delle situazioni debitorie delle imprese commerciali;
art. 45 programmi di investimento:
1) l'acquisto, la costruzione, compresa l'acquisizione dell'area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;
2) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature necessarie;
3) l'acquisto di attrezzature e programmi gestionali per l'informatizzazione dell'azienda.

Spese ammissibili Art. 43: Sono concessi contributi sugli interessi dovuti agli istituti di credito operanti nel territorio della Regione siciliana che concordino con le imprese piani di ripianamento delle scoperture di conto corrente delle quali sia stato richiesto il rientro, e di importo non superiore a Lit. 500 milioni. Nel caso di più richieste di ripianamento presentate alla stessa azienda da diversi istituti di credito l'importo complessivo ripianabile ammesso al contributo non potrà superare Lit. 700 milioni.
Alla concessione dei contributi in conto interesse in misura non superiore a 7 punti percentuali, si provvede tramite il fondo a gestione separata istituito presso l'Irfis Medio Credito della Sicilia S.p.A. fino alla concorrenza del 30% del suo ammontare.
Art. 45 Il fondo a gestione separata istituito presso l'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A viene utilizzato nel seguente modo:
a) fino alla concorrenza dell'80% della sua disponibilità per la concessione di finanziamenti alle imprese che realizzino i programmi di investimento;
b) per il restante 20% per la concessione di contributi in conto interessi nei confronti di aziende di credito operanti in Sicilia che, al fine di consentire alle imprese che realizzano programmi di investimento l'accesso al credito di esercizio, abbiano concesso alle imprese medesime prestiti, anche sotto forma di sovvenzione cambiaria, di importo non superiore a Lit. 100 milioni e che abbiano durata massima di 48 mesi.

E' inoltre autorizzata la concessione di contributi in conto interessi nei confronti di aziende di credito operanti in Sicilia che abbiano erogato finanziamenti per una spesa non inferiore a Lit. 150 milioni in favore delle imprese per i programmi di investimento.

La misura del contributo di cui alla lettera b) sarà tale da consentire che il tasso di interesse annuo a carico delle imprese beneficiarie, comprensivo di ogni onere accessorio, non sia superiore al 4%.

Procedure Le istanze per la concessione dei contributi devono essere presentate agli istituti di credito e all'IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A (Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia).

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 1 settembre 1993, n. 25 (G.U.R. 42/1993).

Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

| |
|--|
| IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A (Istituto regionale per i finanziamenti alle industrie in Sicilia). |
|--|